SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2008.

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione GOP 57/08).

09A00771

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2008.

Modificazione della pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione GOP 60/08).

09A00772

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2008.

Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133. (Deliberazione VIS 109/08).

09A00773

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2008.

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 28 marzo 2008 - ARG/elt 42/08 e modifiche al TIV. (Deliberazione ARG/elt 174/08).

09A00774

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2008.

Aggiornamento per l'anno 2008 della componente relativa al trasporto del gas naturale, inclusa nel prezzo medio del combustibile convenzionale, ai fini della determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n.6/92. (Deliberazione ARG/elt 175/08).

09A00775

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2008.

Disposizioni relative al primo periodo di applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07, in materia di ritiro dedicato dell'energia elettrica. (Deliberazione ARG/elt 176/08).

09A00776

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2008.

Definizione delle tempistiche per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE per il secondo periodo di assegnazione. (Deliberazione ARG/elt 177/08).

09A00777

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2008.

Disposizioni in materia di trattamento delle immissioni di energia elettrica. (Deliberazione ARG/elt 178/08).

09A00778

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2008.

Modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e n.281/05 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica. (Deliberazione ARG/elt 179/08).

09A00779

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2008.

Disposizioni per l'anno 2009 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero. (Deliberazione ARG/elt 182/08).

09A00780

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2008.

Modifiche alla deliberazione ARG/elt 78/08, disposizioni urgenti in materia di perequazione generale per l'anno 2007 e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Avvio di procedimento ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 giugno 2005. (Deliberazione ARG/elt 183/08).

09A00781

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2008.

Disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di energia elettrica. (Deliberazione ARG/elt 184/08).

09A00782

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2008.

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale emanate con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 ed approvazione delle Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione. (Deliberazione ARG/gas 185/08).

09A00783

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore. (Deliberazione ARG/elt 186/08).

09A00784

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Disposizioni in merito alla pubblicazione, da parte di Terna, di informazioni relative alla capacità disponibile delle unità di produzione di energia elettrica. (Deliberazione ARG/elt 187/08).

09A00785

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2008.

Aggiornamento del valore del fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2007 n. 316/07 relativo alle società, Acea S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l. Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A., per gli anni 2005 e 2006 e relativo alle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche per l'anno 2005. (Deliberazione ARG/elt 196/08).

09A00786

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2008.

Modificazioni, integrazioni e rettifica di errori materiali della Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG). (Deliberazione ARG/gas 197/08).

09A00787

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2008.

Proroga del termine di conclusione del procedimento previsto dalla deliberazione 6 agosto 2008 – ARG/gas 118/08, per l'approvazione della proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno termico 2008-2009 della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (Deliberazione ARG/gas 198/08).

09A00788

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2008.

Modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 18 novembre 2008 - ARG/com 164/08 recante «Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)». (Deliberazione ARG/com 199/08).

09A00789

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2008.

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 ed al relativo Allegato recante «Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)». (Deliberazione ARG/gas 200/08).

09A00790

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2008.

Modifiche ed integrazioni alla Parte II dell'allegato A alla deliberazione del 19 dicembre 2007 n. 333/07 recante «Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011». (Deliberazione ARG/elt 201/08).

09A00791

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2008.

Attività cognitiva e informativa sull'evoluzione nella fornitura dell'energia elettrica e del gas ai clienti finali. (Deliberazione ARG/com 202/08).

09A00792

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2008.

Modificazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico per l'anno 2009. (Deliberazione ARG/elt 203/08).

09A00793

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2008.

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell'attuazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come interpretato dall'articolo 3-bis del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, in legge 22 dicembre 2008, n. 201. (Deliberazione ARG/elt 204/08).

09A00794

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2008.

Istituzione di un'anagrafica per gli impianti di produzione di energia elettrica e razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica. (Deliberazione ARG/elt 205/08).

09A00795

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2008.

Modifiche della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n.351/07 per la definizione di meccanismi di premi e penalità ad incentivazione della società Terna S.p.A. nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. (Deliberazione ARG/elt 206/08).

09A00796

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pescara;

Viste le note, datate 5 gennaio 2009, dirette alla giunta ed al consiglio comunale di Pescara, con le quali il sindaco ha rappresentato l'impossibilità di proseguire nel mandato a causa di una patologia che ne pregiudica in modo permanente l'esercizio delle funzioni istituzionali;

Viste le delibere del 5 e 9 gennaio 2009 con le quali la giunta ed il consiglio comunale di Pescara hanno preso atto della dichiarazione del sindaco con la quale è stata rappresentata una situazione di impedimento permanente per lo svolgimento della funzione;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pescara è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pescara è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Luciano D'Alfonso.

Con note del 5 gennaio 2009, dirette alla giunta ed al consiglio comunale di Pescara, il sindaco ha rappresentato l'impossibilità di proseguire nel mandato a causa di una patologia che ne pregiudica in modo permanente l'esercizio delle funzioni istituzionali.

La giunta ed il consiglio comunale di Pescara, con deliberazioni rispettivamente del 5 e 9 gennaio 2009, hanno preso atto della dichiarazione del sindaco con la quale è stata rappresentata una situazione di impedimento permanente per lo svolgimento della funzione.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l'impedimento pennanente del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pescara.

Roma, 21 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A00915

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008;

Viste le note del 24 novembre 2008 del Presidente della regione Piemonte e del 16 dicembre 2008 del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta che chiedono la proroga dello stato d'emergenza, rappresentando l'esigenza di completare gli interventi e le attività programmati per il definitivo rientro nell'ordinario;

Considerato, pertanto, necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione, finalizzati al superamento della situazione emergenziale in rassegna;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01007

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 25.906 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 23 ottobre, 20 novembre e 22 dicembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 settembre 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2008.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 gennaio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 settembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1

del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 gennaio 2009, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 gennaio 2009.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), articolo 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2010, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 settembre 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A01005

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 25.906 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 27 ottobre, 24 novembre e 23 dicembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 gennaio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 154 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 febbraio 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A01051

DECRETO 29 gennaio 2009.

Disciplina per l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive e non sportive per l'anno 2009, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche e motociclistiche;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorsi pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro del-

l'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle fnanze 1° marzo 2006, n. 111 sulla disciplina delle scommesse a quota fissa ed in particolare l'art. 5 concernente il programma ufficiale degli avvenimenti sportivi e non sportivi sui quali sono ammesse scommesse;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, stabilisce, tra l'altro, che l'elenco delle discipline sportive nonché degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 1, sempre del decreto in parola è predisposto con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentita, per l'anno 2009, l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive e non sportive, di primario rilievo nazionale ed internazionale, da parte dei concessionari dell'Amministrazione, per le seguenti tipologie di eventi:

a) calcistici;

b) automobilistici;

c) motociclistici;

d) ciclistici;

e) sciistici;

f) cestistici;

g) atletici;

h) altri eventi sportivi specificamente individuati nel programma ufficiale delle scommesse redatto periodicamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

i) eventi non sportivi, relativi al mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, dell'attualità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2009

Il direttore generale: FERRARA

09A01168

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 gennaio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio per la tutela del Franciacorta per la DOCG «Franciacorta» e per la DOC «Terre di Franciacorta».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1995 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1995 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini

«Terre di Franciacorta» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale n. 66304 del 2 dicembre 2003, con il quale veniva conferito al Consorzio per la tutela del Franciacorta l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Franciacorta»;

Visto il decreto ministeriale n. 66299 del 2 dicembre 2003, con il quale veniva conferito al Consorzio per la tutela del Franciacorta l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Terre di Franciacorta»;

Vista la nota prot. n. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio per la tutela del Franciacorta, prot. n. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio per la tutela del Franciacorta sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio per la tutela del Franciacorta, e il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'11 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio per la tutela del Franciacorta istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede in via G. Verdi, 53 - Erbusco (Brescia), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Franciacorta» e per la DOC «Terre di Franciacorta», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del Franciacorta autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DO in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo medesimo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valuta-

zione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla competente regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A00694

DECRETO 21 gennaio 2009.

Disciplina sull'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità di pesca professionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto l'articolo 32 della suddetta legge che attribuisce al Ministro il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge ed, in particolare, l'articolo 95;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153 concernente l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Considerato che la pesca a strascico a divergenti è effettuata con una singola rete trainata con due cavi collegati ai divergenti;

Considerato che l'evoluzione della suddetta attività di pesca a strascico ha portato anche all'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti;

Considerato che la relazione redatta dal Consorzio UNIMAR, presentata alla Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 22 ottobre 2008, ha evidenziato la necessità di uno specifica analisi relativa all'impatto meccanico sul fondo e sulle comunità bentoniche determinato dall'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti;

Ritenuto opportuno definire misure di precauzione, in attesa della rapida realizzazione del predetto studio d'impatto;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 9 dicembre 2008, all'unanimità, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli armatori delle unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che utilizzano contemporaneamente per il prelievo delle risorse due reti a divergenti, sono obbligati settimanalmente ad un ulteriore giorno di fermo in aggiunta a quelli già previsti dagli usi e consuetudini locali.

2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle unità che esercitano l'attività con i sistemi a strascico a bocca fissa, quali «rapidi» e «sfogliare».

3. Presso ciascuna Autorità marittima è tenuto l'elenco delle unità esercitanti l'attività di pesca a strascico con le due reti di cui di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La detenzione e l'uso delle due reti di cui al primo comma non è consentito alle unità da pesca autorizzate al sistema strascico ove non iscritte nell'elenco di cui al comma 3.

5. Ai fini del controllo sulle giornate di effettiva pesca, gli armatori che esercitano con l'attrezzatura di cui al primo comma, sono obbligati alla presentazione alla locale Autorità marittima del libretto di consumo del carburante nonché a segnalare per ciascuna settimana, in via preventiva, l'ulteriore giornata di fermo aggiuntivo.

6. È facoltà delle Autorità marittime attivare ogni altra iniziativa ritenuta idonea ai fini del controllo.

7. I trasgressori alle disposizioni del presente decreto sono puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di settore.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A01030

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Raphael Dal Bo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di lavoratore autonomo, nel settore del commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Raphael Dal Bo, cittadino Svizzero, ha chiesto, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento diretto dell'esperienza professionale pluriennale maturata, come lavoratore autonomo, nel settore del commercio e vendita di beni di consumo, alimentari e voluttuari, ed in particolare nel commercio e nell'importazione dei vini, attività che in Svizzera non è regolamentata;

Visto l'Attestato rilasciato dall'Ufficio Federale Svizzero della Formazione Professionale e della Tecnologia UFFT, con il quale viene certificata la suddetta esperienza professionale;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 4 dicembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Raphael Dal Bo, cittadino svizzero, nato a Horghen (Svizzera) in data 30 agosto 1968, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore commercio», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

09A00703

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sarai Martinez Gomez, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sarai Martinez Gomez, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfemeria» rilasciato nell'anno 2005 presso la «Universidad del Pais Vasco» avente sede in Leioa (Spagna), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», rilasciato nell'anno 2005 presso la «Universidad del Pais Vasco» avente sede in Leioa (Spagna) dalla sig.ra Sarai Martinez Gomez, nata a Bilbao (Spagna) in data 25 aprile 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere (decreto ministeriale n. 739/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00696

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Miguel José Martinez Yeste, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Miguel José Martinez Yeste, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomado en Enfermeria» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomado en Enfermeria», conseguito nell'anno 2008 presso la «Universidad de Murcia» con sede in Murcia (Spagna), al sig. Miguel José Martinez Yeste, nato a Barcellona (Spagna) il giorno 23 agosto 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Miguel José Martinez Yeste è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00697

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Victoria Eugenia Del Valle Diaz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Victoria Eugenia Del Valle Diaz, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2008 presso la «Universidad de Huelva» avente sede in Huelva (Spagna), al fine dell'esercizio in Italia dell'attivita professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», conseguito nell'anno 2008 presso la «Universidad de Huelva» avente sede in Huelva (Spagna) dalla sig.ra Victoria Eugenia Del Valle Diaz, nata a Huelva (Spagna) in data 2 febbraio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere (decreto ministeriale n. 739/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00698

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Fatima Porras Priego, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fatima Porras Priego, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfermeria», al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», conseguito nell'anno 2008 presso la «Universidad de Cadiz» con sede in Cadiz (Spagna), dalla sig.ra Fatima Porras Priego, nata a Nueva-Carteya (Spagna) il giorno 15 marzo 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Fatima Porras Priego è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00699

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Noelia Garcia Fernandez, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al

riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Noelia Garcia Fernandez, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfermeria», al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», rilasciato nell'anno 2008 presso la «Universidad Catolica de Valencia San Vincente Martir» con sede in Valencia (Spagna), dalla sig.ra Noelia Garcia Fernandez, nata ad Albacete (Spagna) il giorno 14 maggio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Noelia Garcia Fernandez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00700

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gloria Maria Saura Hernandez, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gloria Maria Saura Hernandez, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfermeria», al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», rilasciato nell'anno 2007 presso la «Universidad Catolica de San Antonio» con sede in Murcia (Spagna), dalla sig.ra Gloria Maria Saura Hernandez, nata a Murcia (Spagna) il giorno 11 settembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Gloria Maria Saura Hernandez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie

per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00701

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Sampedro Suarez, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cristina Sampedro Suarez, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfermeria» rilasciato nell'anno 2007 presso la «Universidad del Pais Vasco» avente sede in Leioa (Spagna), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», rilasciato nell'anno 2007 presso la «Universidad del Pais Vasco» con sede in Leioa (Spagna), dalla sig.ra Cristina Sampedro Suarez, nata a Bilbao (Spagna) in data 27 giugno 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere (D.M. n. 739/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00702

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Lucca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio di Lucca dell'Agenzia delle entrate, nel giorno 22 dicembre 2008.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

A seguito delle esigenze connesse alle operazioni di trasloco presso la nuova sede, l'Ufficio di Lucca è rimasto chiuso il giorno 22 dicembre 2008 e quindi è stata sospesa l'erogazione dei servizi e il regolare svolgimento delle attività.

È stato acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente per la Toscana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 27 gennaio 2009

Il direttore regionale: GREGGIO

09A01050

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2651036	000	059
2651037	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4492744	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4937831	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1257036	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5018412	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1382969	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIONI DI MILIONI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2687379	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL MERCANTE IN FIERA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
587609	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "L'ALBERO DEI PREMI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
365786	000	099

09A01031

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri - Biennio economico 2008-2009

Il giorno 23 gennaio 2009 alle ore 10,00 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri ……….. firmato ……….........

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali:	Confederazioni
CGIL FP_________ non firma________	CGIL________ non firma______
CISL FPS_________ firmato_________	CISL_________ firmato_______
UIL/PA _________ firmato_________	UIL _________ firmato_______
FED. CONFSAL/ UNSA _____ firmato___	CONFSAL______ firmato_______
RDB/PI CUB______ non firma______	RDB – CUB ______ non firma______
FLP _______ non firma_________	CSE_______ non firma________

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il biennio economico 2008-2009.

COMPARTO MINISTERI

CCNL

Biennio economico 2008-2009

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

VALUTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI

Art. 2.

Valutazione e misurazione dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici

1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attività, le amministrazioni, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ispirano la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intendono conseguire.

2. A tal fine, le amministrazioni si dotano di strumenti idonei a consentire una «gestione orientata al risultato», che comporta, in via prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la predisposizione di appositi programmi di azione, rispondenti alle indicazioni politiche e normative ricevute, che ne consentano la realizzazione.

3. Tali programmi di azione, inoltre, avranno come principali destinatari:

gli utenti esterni, ai quali sono rivolte le attività delle singole Amministrazioni, in relazione alle rispettive competenze istituzionali;

gli utenti interni, che per lo più svolgono un'attività di supporto a quella rivolta all'esterno dell'Amministrazione oppure a vantaggio degli stessi dipendenti della medesima.

4. Nella programmazione delle attività da porre in essere, si dovranno prendere in considerazione anche specifiche aree di risultato concernenti:

a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;

b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività;

c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;

d) la maggiore attenzione all'utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l'affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico;

e) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione.

5. In questo quadro di riferimento, le amministrazioni assicurano l'istituzione di un sistema di valutazione delle proprie attività ispirato a principi e criteri altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia una valenza meramente formale ed a favorire la concreta verifica della gestione delle risorse utilizzate e della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualità.

6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, le amministrazioni dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:

individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;

identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;

individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalità coinvolte;

indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.

7. Con cadenza annuale, le amministrazioni devono procedere alla valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso la misurazione della maggiore produttività conseguita, dei gradi e dei livelli di soddisfacimento espressi dall'utenza, nonché dei servizi e prodotti resi, verificandone la implementazione del livello qualitativo e quantitativo. La valutazione finale può essere preceduta da fasi intermedie di verifica del processo di conseguimento degli obiettivi prefissati, che possono consentire eventuali interventi correttivi, in presenza di scostamenti o criticità, e limitare i casi di mancato raggiungimento degli stessi.

8. Le amministrazioni devono rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in termini di risultati conseguiti, costi sostenuti, risorse umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzati dall'Amministrazione anche per definire successive misure di miglioramento dell'attività e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle competenti strutture di controllo interno.

9. Le parti concordano sull'esigenza di individuare, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra Amministrazione, organizzazioni sindacali ed utenti in merito alla misurazione dell'attività e delle prestazioni ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione.

10. La verifica dell'attività amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce un momento essenziale e preventivo che potrà consentire la valutazione, secondo canoni di oggettività e trasparenza, delle strutture/uffici e di tutto il personale, secondo quanto previsto dall'art. 23 del CCNL del 14 settembre 2007.

Art. 3.

Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative

1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura può adottare procedure per la definizione di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento dell'attività delle medesime, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale, con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza esterna (cittadini e imprese).

2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'amministrazione ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività ordinaria della struttura interessata prioritariamente nell'ambito delle aree di risultato di cui all'art. 2, comma 4 e, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed individuale.

3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali, integrabili dalle Amministrazioni:

in presenza di progetti e/o programmi pluriennali il dirigente dovrà in ogni caso prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;

con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate secondo le procedure di cui all'articolo 23 del CCNL del 14 settembre 2007. E' disapplicato il comma 2 dell'art. 23 del CCNL del 14 settembre 2007.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 4.

Stipendio tabellare

1. In relazione all'art. 35, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2007, si prende atto che, in applicazione del D.L. n. 159 del 2007 convertito nella legge n. 222 del 2007, è stata retrodatata al 1° febbraio 2007 la decorrenza degli incrementi dello stipendio tabellare che, in base all'art. 29 e alla Tabella C del suddetto CCNL, era stata prevista dal 31 dicembre 2007.

2. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dal CCNL del 14 settembre 2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.

3. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

4. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL del 14 settembre 2007.

Art. 5.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul TFR, sull'indennità di cui all'art. 13, comma 4 ed all'art. 15, comma 7 del CCNL del 12 giugno 2003, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 30 del CCNL del 14 settembre 2007.

Art. 6.

Fondo unico di amministrazione

1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, in applicazione dell'art. 35, del CCNL del 14 settembre 2007, il Fondo unico di cui all'art. 32 del medesimo CCNL è incrementato solo per l'anno 2007 di € 93,69 annui pro-capite, per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 2005.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse di cui all'art. 32, comma 1, del CCNL del 14 settembre 2007, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,39% del monte salari 2005 e ripartite sulla base di quanto indicato nel comma 3.

3. Il 50% delle risorse di cui al comma 2 è destinato al fondo unico di ciascuna amministrazione per il finanziamento della fase sperimentale prevista dall'art. 23, comma 8, del CCNL del 14 settembre 2007 ed il restante 50% delle medesime risorse è destinato all'incremento dei fondi delle amministrazioni di cui all'art. 31, comma 4 del CCNL del 14 settembre 2007 sulla base dell'allegata Tabella D.

4. Il Fondo unico di amministrazione di cui all'art. 32, comma 1 del CCNL del 14 settembre 2007, sarà integrato sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue:

il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall'art. 61, comma 17 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all'art. 67, comma 5, delle citate disposizioni legislative;

il recupero, delle risorse di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi unici delle amministrazioni dalle leggi speciali di cui all'Allegato B dei citati testi di legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, del disegno di legge finanziaria per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 del medesimo disegno di legge. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle richiamate leggi speciali.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2008	Rideterminato dal 1.1.2009 [1]
Ispettore Generale r.e.	14,08	112,63
Direttore Divisione r.e.	13,08	104,68
III F 7	13,67	109,37
III F 6	12,88	103,06
III F 5	12,06	96,50
III F 4	11,33	89,45
III F 3	10,31	81,52
III F 2	9,76	78,08
III F 1	9,42	75,39
II F 6	9,73	77,88
II F 5	9,46	75,69
II F 4	9,15	73,22
II F 3	8,64	70,09
II F 2	8,12	64,94
II F 1	7,72	61,75
I F 3	7,72	62,81
I F 2	7,57	60,57
I F 1	7,31	58,47

[1] **Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2008.**

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2008	Dal 1.1.2009
Ispettore Generale r.e.	30.379,95	31.562,55
Direttore Divisione r.e.	28.234,76	29.333,96
III F 7	29.500,22	30.648,62
III F 6	27.798,24	28.880,40
III F 5	26.027,58	27.040,86
III F 4	24.450,99	25.388,43
III F 3	22.257,78	23.112,30
III F 2	21.061,06	21.880,90
III F 1	20.333,70	21.125,34
II F 6	21.005,06	21.822,86
II F 5	20.414,63	21.209,39
II F 4	19.748,24	20.517,08
II F 3	18.634,67	19.372,07
II F 2	17.515,83	18.197,67
II F 1	16.654,75	17.303,11
I F 3	16.938,85	17.599,93
I F 2	16.337,05	16.973,05
I F 1	15.770,65	16.384,57

Tabella C

Indennità di vacanza contrattuale biennio 2010-11

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2010	Rideterminato dal 1.7.2010 (1)
Ispettore Generale r.e.	11,84	19,73
Direttore Divisione r.e.	11,00	18,33
III F 7	11,49	19,16
III F 6	10,83	18,05
III F 5	10,14	16,90
III F 4	9,52	15,87
III F 3	8,67	14,45
III F 2	8,21	13,68
III F 1	7,92	13,20
II F 6	8,18	13,64
II F 5	7,95	13,26
II F 4	7,69	12,82
II F 3	7,26	12,11
II F 2	6,82	11,37
II F 1	6,49	10,81
I F 3	6,60	11,00
I F 2	6,36	10,61
I F 1	6,14	10,24

(1) **Il valore a decorrere dal 1.7.2010 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2010.**

Tabella D

Risorse per il Fondo unico di amministrazione

Valori in Euro annui per ciascun dipendente in servizio al 31.12.2005.

MINISTERO	Incremento pro-capite dal 1.1.2008
DIFESA	59,49
POLITICHE AGRICOLE	142,42
PUBBLICA ISTRUZIONE	140,85
AMBIENTE	139,74
BENI E ATT. CULTURALI	156,84
AFFARI ESTERI	142,84
LAVORO	65,72
SALUTE	174,98
COMUNICAZIONI	16,42
ECONOMIA e FINANZE	34,72
INTERNO	49,27

09A01006

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il biennio economico 2008-2009

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 16 gennaio 2009 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al C.C.N.L. del personale del Comparto scuola per il biennio economico 2008-2009 e della certificazione positiva resa dalla Corte dei conti il 21 gennaio 2009 sull'attendibilità dei costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 23 gennaio 2009, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN:

nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri .... (firmato)

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni sindacali:

CGIL .... *(non firmato)*

CISL .... *(firmato)*

UIL .... *(firmato)*

CONFSAL .... *(firmato)*

CGU .... *(firmato)*

per le Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC/CGIL .... *(non firmato)*

CISL SCUOLA .... *(firmato)*

UIL SCUOLA .... *(firmato)*

SNALS CONFSAL .... *(firmato)*

FED. GILDA/UNAMS .... *(firmato)*

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il biennio economico 2008-2009.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA PER IL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008/2009

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 78, comma 2, del C.C.N.L. 29 novembre 2007 (tabella 2), come rideterminati dall'art. 3, comma 2, della sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008 (tabella 1), sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella B.

3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui alla tabella A hanno effetto integralmente sulla 13ª mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 4.

Fondo dell'Istituzione scolastica
e nuovi parametri unitari di distribuzione

1. Le risorse di cui all'art. 84 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, per effetto della riduzione prevista dall'art. 85, comma 3, destinata alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto degli elementi retributivi di cui agli articoli 56, comma 3, 82, comma 4 e 83, comma 3 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, sono quantificate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in 1.161,92 milioni di euro.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 85, comma 3, del C.C.N.L. 29 novembre 2007, allo scopo di rendere compatibili le risorse di cui al comma 1 con la variazione dei punti di erogazione del servizio scolastico e dell'organico di diritto del personale del comparto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i valori unitari annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, sono di seguito rideterminati:

€ 4.056,00 euro per ciascun punto di erogazione del servizio;

€ 802,00 euro per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

€ 857,00 euro ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

3. I valori di cui al comma 2 si applicano, nei limiti delle risorse complessive del fondo, ai parametri individuati annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella pubblicazione della Direzione generale per gli studi e la programmazione e per i Sistemi informativi «sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale - situazione dell'organico di diritto».

4. In sede dei successivi rinnovi contrattuali sarà verificata l'esatta consistenza della variazione dei punti di erogazione del servizio e dell'organico di personale al fine di recuperare, mediante l'innalzamento dei valori unitari di cui al comma 2, le eventuali economie derivanti dalla contrazione dei parametri di cui al comma 3.

Art. 5.

Risorse posizioni economiche personale ATA

1. Fermo restando il disposto del comma 7, dell'art. 50, del C.C.N.L. 27 novembre 2007, le risorse di cui al comma 5 del medesimo art. 50 non completamente utilizzate per effetto dello slittamento delle procedure per l'attribuzione delle posizioni economiche per il personale ATA, saranno utilizzate integralmente nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro per il riconoscimento di benefici economici *una tantum* destinati al personale ATA.

Art. 6.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del C.C.N.L. 29 novembre 2007, compatibilmente con le vigenti disposizioni non derogabili.

2. Tutti gli articoli del C.C.N.L. 29 novembre 2007 richiamati nel presente contratto si intendono come modificati dalle successive sequenze contrattuali dell' 8 aprile 2008 e 25 luglio 2008.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono sulla necessità di rivedere, nel prossimo rinnovo contrattuale, l'attuale struttura della retribuzione allo scopo di semplificarne il contenuto anche in relazione ai diversi ambiti di intervento della contrattazione nazionale finalizzata alla definizione delle componenti fisse della retribuzione e della contrattazione integrativa volta a definire il salario accessorio per la valorizzazione della qualità della prestazione lavorativa.

TABELLA *A*

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.4.2008

Collaboratore scolastico	Collaboratore [1] scolastico dei servizi	Assistenti [2] amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi	Docente scuola [3] dell'infanzia e primaria	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
6,10	6,26	6,84	7,82	9,04	7,91	7,91	8,58	8,58

AUMENTI RIDETERMINATI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.7.2008 *

Collaboratore scolastico	Collaboratore [1] scolastico dei servizi	Assistenti [2] amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi	Docente scuola [3] dell'infanzia e primaria	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
10,17	10,43	11,39	13,03	15,06	13,18	13,18	14,31	14,31

AUMENTI RIDETERMINATI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2009 (da corrispondere per 13 mensilità) *

	Collaboratore scolastico	Collaboratore [1] scolastico dei servizi	Assistenti [2] amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi	Docente scuola [3] dell'infanzia e primaria	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	45,41	46,57	50,87	58,16	67,25	59,58	59,58	64,67	64,67
da 3 a 8	46,29	47,43	52,01	59,73	69,21	61,19	61,19	66,45	68,33
da 9 a 14	49,49	50,61	56,09	64,58	75,28	66,15	66,15	72,29	74,19
da 15 a 20	52,47	53,59	59,96	70,23	82,36	71,94	71,94	79,00	81,42
da 21 a 27	55,41	56,62	63,85	75,72	89,93	77,56	80,32	85,53	90,63
da 28 a 34	57,62	58,76	66,62	81,14	97,72	83,10	85,82	91,93	96,67
da 35 a	59,18	60,37	68,74	85,17	105,29	87,23	89,99	96,67	101,48

*** Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.**
Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.

(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

(3) Anche per il personale educativo.

TABELLA *B*

POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2009 (valori per 12 mensilità)

	Collaboratore scolastico	Collaboratore [1] scolastico dei servizi	Assistenti [2] amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi	Docente scuola [3] dell'infanzia e primaria	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	**14.903,94**	**15.285,97**	**16.696,06**	**19.089,32**	**22.073,10**	**19.324,27**	**19.324,27**	**20.973,22**	**20.973,22**
da 3 a 8	**15.193,34**	**15.567,76**	**17.071,28**	**19.605,37**	**22.715,71**	**19.846,30**	**19.846,30**	**21.552,17**	**22.161,35**
da 9 a 14	**16.242,79**	**16.609,75**	**18.411,10**	**21.195,16**	**24.707,17**	**21.454,06**	**21.454,06**	**23.444,75**	**24.062,51**
da 15 a 20	**17.221,92**	**17.588,87**	**19.680,15**	**23.051,45**	**27.031,17**	**23.332,06**	**23.332,06**	**25.623,29**	**26.407,69**
da 21 a 27	**18.186,09**	**18.583,19**	**20.956,80**	**24.853,49**	**29.517,34**	**25.154,66**	**26.049,63**	**27.738,87**	**29.394,95**
da 28 a 34	**18.913,31**	**19.287,20**	**21.865,96**	**26.631,24**	**32.071,98**	**26.952,89**	**27.832,86**	**29.814,05**	**31.352,07**
da 35 a	**19.423,09**	**19.813,14**	**22.562,63**	**27.955,03**	**34.556,83**	**28.291,99**	**29.187,49**	**31.352,07**	**32.912,17**

(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

(3) Anche per il personale educativo.

09A01070

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-028) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.